CAMERA DEI DEPUTATI N. 4427

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 ottobre 1967 (*Stampato n. 1161*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 ottobre 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese quelle relative al personale delle aziende autonome, integrandole e, ove occorra, modificandole, con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nell'articolo seguente.

ART. 2.

Il testo unico, di cui all'articolo precedente, dovrà:

1) semplificare e chiarire la legislazione vigente mediante la unificazione e la modifica delle relative disposizioni;

2) semplificare la formazione della documentazione necessaria per l'attribuzione della pensione e la disciplina degli accertamenti di ufficio;

3) assicurare la consegna del libretto di pensione al dipendente statale all'atto della sua cessazione dal servizio, e, in caso di pensione indiretta o di riversibilità, agli aventi titolo entro un congruo termine dalla data della presentazione della domanda;

4) integrare la disciplina della prescrizione e della decadenza, fissando la decorrenza dei termini;

5) riordinare ed integrare le norme vigenti in materia di pensioni privilegiate, disciplinare espressamente le concause, dando all'assegno rinnovabile una regolamentazione più rispondente alle sue finalità, anche mediante la riduzione della durata di esso, prevedendo una più adeguata disciplina per le denunce di aggravamento ed unificando le procedure medico-legali, con la limitazione della pluralità dei pareri.

ART. 3.

Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.